

STATUTO DEL CONSORZIO PERMANENTE DELLA VIA

VICINALE DENOMINATA:

S. AGATA

COMUNE DI GUARDISTALLO (PI)

APPROVATO CON DELIBERA N°1 DEL 28/12/1980

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituito, ai sensi dell' art. 1 del Decreto Legge Luogotenenziale 1° Settembre 1918, n. 1446, ed in conformità della Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 13/07/1958 - resa esecutoria con visto prefettizio del 26/07/1958, n. 115 Div. 4 - un Consorzio permanente tra gli utenti della strada vicinale indicata nel seguente articolo.

ART. 2 - DENOMINAZIONE E CONFIGURAZIONE

La strada vicinale su cui esplica la sua funzione il Consorzio di cui all'art. 1, è denominata:

VIA DI S. AGATA

ed è sita nel Comune di Guardistallo, in provincia di Pisa.

Ove se ne presenterà la necessità il Consorzio potrà estendersi anche ad altre strade, e/c

ramificazioni, e/o prosecuzioni.

2.

Detta strada vicinale si diparte dal punto di intersezione con la strada dei 3 Comuni, Sezione Guardistallo, in località .S. AGATA.

Essa si snoda verso la proprietà S. Agata - Fontofoli e giù giù sino alla proprietà ove attualmente termina Fattoria Ricrio.

ART. 3 - SCOPI DEL CONSORZIO

Il Consorzio ha lo scopo riattare, ricostruire, sistemare e mantenere in perfetta efficienza e viabilità, la strada vicinale indicata nell' art. 2.

ART. 4 - DEI CONSORZIATI

Fanno parte del consorzio tutti i proprietari, e/o conduttori, e/o possessori - con o senza fabbricati - e/o titolari di diritti immobiliari, i quali possano fare uso della suddetta strada vicinale per accedere ai rispettivi fondi, anche attraverso le esistenti diramazioni che si dipartono dalla strada vicinale stessa.

Queste diramazioni però, essendo estranee e del tutto indipendenti dalla sfera di azione del Consorzio, non sono soggette ai diritti e agli

obblighi del presente Statuto. //

3.

Sono considerati utenti, con il carico dei relativi obblighi e il godimento dei diritti tutti, anche coloro che - nonostante qualunque fatto contrario - diventino proprietari e comproprietari, e/o, comunque, possessori di terreni e/o di immobili, siti nell'ambito del territorio di competenza del Consorzio.

ART. 5 - VINCOLI SOCIALI

a) Il vincolo sociale sancito dal presente Statuto, dura sin tanto che ha vita il Consorzio, secondo le norme legislative in vigore.

b) Ogni singolo consorziato ha l'obbligo di denunciare al Consorzio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ogni e qualsiasi variazione di proprietà, e/o di possesso e/o di utenza, che dovesse verificarsi ai beni di sua proprietà, e/o in suo possesso, e/o di utenza, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'avvenuta variazione.

c) E' fatto altresì obbligo, al consorziato, di trasferire sull'eventuale nuovo proprietario, e/o nuovo possessore, e/o conduttore, e/o utente,

3

4.

tutti gli obblighi prescritti dal seguente Statuto, e naturalmente anche tutti i diritti, mediante inclusione nell'atto di cessione (rogito, contratto, convenzione, accordo, ecc.) di una precisa clausola vincolativa a favore del Consorzio, con la quale il subentrante riconosca ed accetti incondizionatamente sia il Consorzio stesso e sia la sua appartenenza ad esso.

In caso contrario, il consorziato cedente risponderà in proprio di tutte le eventuali conseguenze, ovvero tutti gli obblighi sociali maturati e maturandi, ivi compresi i contributi sia ordinari e sia straordinari non versati, nonché spese, oneri e quant'altro sopportati dal Consorzio, rinunciando a qualsiasi eccezione e contestazione al riguardo.

d) I nuovi utenti hanno l'obbligo di fornire immediatamente al Consorzio le loro generalità complete, il domicilio e gli estremi precisi dell'atto (rogito, contratto, convenzione, ecc.) in base alla quale hanno acquisito il titolo di appartenenza al Consorzio stesso.

In difetto di ciò, essi saranno tenuti al pronto rimborso delle spese e degli oneri sopportati dal Consorzio per svolgere tutti gli

5-Bis

5

accertamenti necessari.

e) Ogni consorziato (proprietari, frontisti, possessori, conduttori, utenti) acconsente - sin dal momento in cui entra a far parte del Consorzio, all'ampliamento della strada vicinale di S. Agata sulla base di un'allargamento della carreggiata che può arrivare sino a 4 (quattro) metri, oltre l'ingombro delle fossette laterali o cunette, nonché all'eventuale modifica (variante) del suo tracciato attuale.

Nessuno tra i consorziati, potrà perciò opporsi all'esecuzione dei lavori necessari e nessuno potrà pretendere dal Consorzio il risarcimento dei danni per l'eventuale e limitata cessione di terreno, o abbattimento di piante.

Solo nel caso di abbattimento eventuale di opere murarie e di recinzioni metalliche, comporterà al Consorzio l'obbligo del loro ripristino da effettuarsi a sue cure e spese ed a perfetta regola d'arte.

f) I consorziari frontisti sono obbligati a ricevere nei loro terreni, l'acqua piovana incanalata nelle cunette stradali o nelle altre opere di scarico, se così dovesse decidere il Consorzio per il migliore assetto e sviluppo della

Stena

6

strada consorziale, naturalmente evitando di provocare danni ai terreni stessi.

g) Tutti i frontisti che hanno case sul versante della strada dovranno, a loro spese, munire i tetti di docce o per mezzo di cunette in cemento, raccogliere e scaricare le acque in modo che queste non possano arrecare alcun danno.

h) I consorziati che intendessero fare confluire nei loro terreni per scopi irrigui, le acque portate dalle cunette stradali, previa preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente del Consorzio - al quale dovrà indirizzarsi la domanda relativa - dovranno costruire a perfetta regola d'arte e a loro esclusiva cura e spese, un apposito ponticello o un'altra sostitutiva opera equivalente, che non danneggi o non modifichi in alcun modo gli impianti già esistenti.

i) I nuovi eventuali accessi ai fondi dei consorziati che gli interessati volessero realizzare, sempre a loro cura e spesa nonché a perfetta regola d'arte, tramite strade secondarie interne da collegare alla strada vicinale, nonché la variazione di accessi già esistenti, potranno essere eseguiti solo su specifica e preventiva

autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente del Consorzio, al quale peraltro dovrà essere rivolta la necessaria domanda, accompagnata da un documentato progetto dell'opera da realizzare, naturalmente con il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

5 B² 1) Tanto la domanda di apertura di nuovi accessi, quanto quella di variazione degli accessi già esistenti, potrà essere negata dal Consorzio a suo insindacabile giudizio.

ART. 6 - CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI

a) Per far fronte alle spese occorrenti per realizzare gli scopi sociali di cui all'art. 3 del presente Statuto, nonché quelle necessarie per la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del Consorzio, ogni singolo appartenente sarà gravato di una quota annua di contribuzione ordinaria e straordinaria (nei casi di particolari necessità)

b) Tanto i contributi ordinari che quelli straordinari, dovranno essere calcolati e ripartiti tra i consorziati, secondo i parametri tecnici e i criteri di proporzionalità indicati dall'art. 9 del D.L.L. 1° Settembre 1918, n. 1446, tenuto in debito conto il contributo versato ogni

8

anno dal Comune di Guardistallo, nonché l'ubicazione dei fondi e dei fabbricati in rapporto alla lunghezza della strada vicinale percorsa dagli interessati, l'ampiezza della superficie agricola e boschiva di proprietà dei consorziati stessi, il titolo all'uso della strada vicinale e delle sue pertinenze da parte degli utenti indicati nell'art. 4 del presente Statuto, e infine, anche, dei redditi dominicali che possono rilevarsi dai registri catastali.

e) Il Consiglio di Amministrazione e con esso il Segretario del Consorzio, avvalendosi se necessario di tecnici opportunamente prescelti, dovrà curare:

- l'istituzione e la tenuta di un elenco dei consorziati con i relativi ammontari dei contributi (ordinari e straordinari) attribuito a ciascuno di essi per la ripartizione delle spese di cui al punto sub. a):

l'approntamento di una planimetria dell'aria ove il Consorzio esplica le sue funzioni, che comprenda anche tutti i beni (terreni, fabbricati, accessi, ecc.) in essa ubicati, con l'indicazione precisa dei proprietari, e/o possessori, e/o utenti.

9

d) Sia l'elenco dei consorziati e dei relativi contributi, e sia la planimetria dell'area consortile, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Consorzianti.

ART. 7 - RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi ordinari e straordinari approvati dall'Assemblea, saranno esigibili mediante apposito ruolo di esazione, giusto il disposto dell'art. 7 del D.L.L. n. 1446 del 1° Sett. 1918, da pubblicare nelle forme di legge e da sottoporre a cura del Comune di Guardistallo, alle autorità competenti per il visto di esecutorietà.

provvederà all'esazione dei contributi alle scadenze stabilite e lo verserà al Consorzio secondo la prassi vigente.

ART 8 - DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO. - DEL COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione del Consorzio è formata dal Consiglio di Amministrazione, composto da ~~4~~ ^{quattro} (cinque) Consiglieri e da un Presidente che è, anche, presidente del Consorzio.

Fa parte del Consiglio di Amministrazione, di

10

diritto, un rappresentante del Comune di Guardistallo, indicato nella persona di un suo Assessore.

I Consiglieri ed il Presidente, vengono eletti dall'Assemblea dei Consorziati, scelti tra gli appartenenti al Consorzio, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Gli attributi e le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono indicati nel successivo art. 10 del presente Statuto.

Il Consorzio, e quindi il Consiglio di Amministrazione, si avvarrà dell'opera di un Segretario, anch'esso eletto direttamente dall'Assemblea, per la gestione interna nonché per l'ordinato svolgimento dell'esercizio consorziale durante tutto l'anno.

In particolare il Segretario, che potrà avvalersi dell'eventuale collaborazione di un tecnico come previsto anche al punto c) dell'art. 6 del presente Statuto, dovrà provvedere a:

- a) predisporre i progetti, i preventivi ed i contratti di appalto dei lavori da eseguirsi;
- b) redigere ed aggiornare l'elenco dei consorziati ed il piano di ripartizione delle spese (contributi)

11

c) sorvegliare l'andamento dei lavori e tenere la contabilità relativa;

d) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

e) predisporre il riparto dei contributi ordinari e straordinari, secondo i dettami dell'art. 6 del presente Statuto;

f) redigere il ruolo di esazione dei contributi stessi; mantenendo i necessari contatti con il comune di guardistallo, l'Esattoria Comunale, le Banche, ecc.

g) assistere alle riunioni del consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Consorziati, redigendone i verbali relativi;

h) tenere la "cassa" del Consorzio, competerà un compenso che verrà fissato direttamente dall'Assemblea all'atto della sua nomina.

Egli non ha diritto al voto.

ART. 9 - DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

a) L'Assemblea dei Consorziati è costituita da tutti gli utenti del Consorzio iscritti nell'elenco di cui al punto c) dell'art. 6 del presente Statuto.

12

b) ciascun consorziato avrà diritto ad un voto da esprimere in ciascuna Assemblea;

c) l'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivi.

Le date delle riunioni sono fissate dal Consiglio di Amministrazione in corrispondenza della stesura dei bilanci anzidetti e la loro approvazione.

d) Le assemblee straordinarie vengono indette dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta se ne presenti la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei consorziati iscritti nell'elenco, in regola con il versamento dei contributi.

e) La convocazione delle assemblee dovranno essere comunicate mediante l'invio di avviso raccomandato, o dal Messo Comunale, almeno 8 (otto) giorni prima della data delle riunioni, con l'indicazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

f) Le deliberazioni dell'Assemblea saranno valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei consorziati; in seconda convocazione saranno valide se sono presenti almeno 9 (nove) consorziati.

da 9-a 4-

13

Le delibere saranno prese a maggioranza e le votazioni potranno avvenire anche per alzata di mano;

g) Le riunioni in prima e seconda convocazione potranno tenersi anche nello stesso giorno, purché sia trascorsa un'ora dalla prima;

h) Ogni consorziato può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro consorziato, o da un suo familiare, mediante apposita delega scritta che poi a cura del Segretario, dovrà essere conservata agli atti;

i) Le deleghe non possono essere più di due per ogni consorziato;

l) Di ciascuna assemblea dovrà essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da un altro Consigliere presente alla riunione.

ART 10 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

I poteri dell'Assemblea sono illimitati, in base al principio che l'Assemblea è sovrana. In particolare essa provvede a:

Eleggere il Presidente del Consorzio e i Consiglieri di Amministrazione, nonché il Segretario, stabilendo il compenso da attribuirli

→

14.
annualmente; nominare, in caso di necessita' e su proposta del Segretario d'accordo questi con il Consiglio di Amministrazione, i consulenti tecnici previsti;

approvare^{re} i bilanci annuali;

approvare il riparto delle spese ordinarie e straordinarie;

approvare i progetti dei lavori stradali e delle spese correnti;

approvare l'elenco dei consorziati ed i contributi ad essi attribuiti;

approvare la planimetria del territorio consorziale.

I ruoli per il loro aggiornamento e' da tener conto del costo della vita e dalle materie prime per la strada consorziale.

Ogni abitazione che supera mq 110 (centodieci), paga la differenza.

ART. 11 - ATTRIBUTI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

a) Il consiglio di amministrazione e' composto di ~~5~~ ^{quattro} (~~cinque~~) componenti, oltre al presidente. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Sono nominati direttamente dall'Assemblea dei

15

consorziati.

b) Il Consigliere piu' anziano funge da presidente in assenza o impedimento del titolare.

c) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, ovvero su richiesta di almeno due consiglieri.

Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente, o chi per esso, e da tutti i consiglieri presenti;

d) Le delibere del Consiglio di Amministrazione vengono assunte a maggioranza di voti. In caso di parita', prevarra' quello del Presidente.

I compiti essenziali attribuiti al Consiglio di Amministrazione sono i seguenti:

- provvedere all'esecuzione di tutte le delibere dell'Assenblea;

- vigilare sull'esecuzione dei lavori e ispezionare periodicamente lo stato della strada vicinale e di tutte le opere connesse;

- stabilire le date di convocazione delle assemblee, tanto ordinarie e straordinarie;

- stabilire gli argomenti da porre all'ordine del giorno e compilare questo ultimo, da inserire nell'avviso di convocazione da inviare ai consorziati;

16.

- verificare e approvare i bilanci predisposti dal segretario e da sottoporre all'Assemblea dei consorziati;
- controllare l'esazione dei contributi;
- provvedere alla compilazione dell'elenco dei consorziati, in unione al Segretario, e curarne gli aggiornamenti, anche per la parte relativa alla ripartizione delle spese e i contributi ordinari e straordinari;
- provvedere in caso di urgenza ad assumere i provvedimenti necessari per poi riferire all'Assemblea per la ratifica di quanto fatto;
- controllare la contabilita' e la cassa.

ART. 12 - DAL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente del Consorzio rappresenta legalmente il Consorzio, presiede il Consiglio di Amministrazione e tutte le Assemblee dei consorziati. Egli puo' essere sostituito in caso di suo impedimento o assenza, dal Consigliere piu' anziano, per lo svolgimento della sola ordinaria amministrazione.

Al Presidente del Consorzio competono le seguenti manzioni:

- presiedere tutte le Assemblee

17

- presiedere il Consiglio di Amministrazione

- eseguire le delibere delle Assemblee e quelle del Consiglio di Amministrazione

- stipulare contratti

- stare o resistere in giudizio in ogni fase e giurisdizione

- firmare tutti gli atti del Consorzio di ordinaria e straordinaria amministrazione, quale rappresentante legale.

ART. 13 - DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

a) Il Consiglio di Amministrazione, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei progetti e delle spese dei lavori, provvedere all'appalto degli stessi mediante licitazione privata per la scelta dell'operatore piu' economico, e alla loro esecuzione.

Al termine di ogni anno, attraverso il Presidente, fornisce all'Assemblea dei consorziati un'ampia e dettagliata relazione sulle opere realizzate e sulle spese relative.

b) In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione potra' dare corso ai lavori non ancora approvati dall'Assemblea, ma la cui realizzazione sia resa indifferibile per evitare

eventuali danni alle opere consorziali.

18.

In questi casi, pero', il Consiglio di Amministrazione dovra' informare debitamente l'Assemblea dei consorziati per la ratifica delle decisioni adottate.

ART. 14 - ATTI E REGISTRI SOCIALI

Le deliberazioni dell'Assemblea dei consorziati e del Consiglio di Amministrazione soggiacciono alle disposizioni e prescrizioni di legge vigenti in sede comunale e regionale.

ART. 15 - RECLAMI E RICORSI

I reclami contro le delibere del Consorzio dovranno pervenire al Presidente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della loro emissione, a pena di nullita' del reclamo stesso.

I reclami tempestivamente pervenuti saranno esaminati e vagliati dal Consiglio di Amministrazione che potra' respingerli con espressa motivazione o sottoporli a giudizio dell'Assemblea (ordinaria) che decidera' al proposito.

Contro le decisioni cosi' adottate e' ammesso il ricorso all'Autorita' giurisdizionale competente,

fermo restando il diritto - contro la decisione di
questa - di ricorrere al Consiglio di Stato.

19 .

ART. 16 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali (Presidente e Consigliere) sono onorifiche e perciò stesso gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese eventuali, sostenute per conto del Consorzio.

ART. 17 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI CONSORZIATO

La perdita dell'appartenenza al Consorzio avviene allorché cessa la qualifica di utente di cui all'art. 1 e art. 4 del presente Statuto.

ART. 18 - VALIDITA' DEL PRESENTE STATUTO

Il presente Statuto andrà in vigore immediatamente dopo la sua avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea Consorziale, appositamente convocata in seduta straordinaria.

Cesserà, contemporaneamente la validità dello Statuto precedente.

ART. 19 - DELL'ESERCIZIO ANNUALE

L'esercizio annuale del Consorzio ha inizio

alla data del 1 gennaio e termina il 31 dicembre.